

CONDIZIONI CONTRATTUALI per i servizi di funzionamento, coordinamento e promozione della rete Padova Innovation Hub. CIG. Z902976A6E

Art. 1 - Oggetto e termini delle prestazioni richieste

I servizi richiesti sono riportati all'articolo 1 dell'avviso pubblico di indagine di mercato.

Art. 2 - Offerta tecnica

L'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento dall'impresa forma parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Durata del servizio

le attività previste dall'art. 1 dovranno essere realizzate entro il 31/12/2019. E' facoltà della Camera di Commercio riconoscere la Fornitore, a seguito di richiesta motivata, la **proroga dei servizi** per un massimo di ulteriori 6 mesi dalla scadenza prevista per l'esecuzione.

Art. 4 Certificato di regolare esecuzione e di pagamento

Ogni prestazione che sarà eseguita in attuazione del presente Accordo Quadro dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà soggetta ad accertamento di regolare esecuzione con le modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

La Camera di Commercio, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e delle relative Linee Guida, ha ampia facoltà di indirizzo e di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente Capitolato, nell'offerta del Fornitore e nelle disposizioni legislative e regolamentari che attuerà nelle forme che riterrà più opportune applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio stesso.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il il Responsabile Unico del Procedimento (o il Direttore dell'esecuzione se nominato o altra figura designata dalla Stazione appaltante), entro 30 gg dalla data di ultimazione delle prestazioni relative a ciascun ordine di servizio, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 113-bis com. 2 del D. Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica della regolare esecuzione la Stazione appaltante rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

Dell'emissione di tale certificato sarà data tempestiva comunicazione al Fornitore.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

Il fornitore può procedere all'invio della fattura relativamente ai soli servizi prestati; alla fattura dovrà, quindi, essere allegato l'elenco di tali servizi con i relativi ordini e il certificato di pagamento.

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett. b). Ai sensi del D.M.55/2013, l'Appaltatore è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse è il seguente: UFLIK4.

L'Ente, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del presente appalto (CIG N. _____), ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, il Fornitore dovrà indicare nella fattura il numero del buono d'ordine di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura - purché emessa successivamente all'emissione del certificato di pagamento di cui all'art. 14 del presente capitolato - previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi prestati ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e previo esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Ente ricevesse la fattura in data anteriore a quella di emissione del suddetto certificato di pagamento, la fattura sarà rifiutata.

Sull'importo del corrispettivo spettante al Fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Ente a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 (cinquemila/00) sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione).

Art. 6 - Tracciabilità flussi finanziari

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.

L'impresa affidataria DICHIARA che gli estremi del/dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio prestato alla Camera di Commercio di Padova ai sensi del presente contratto, sono i seguenti:

CODICE IBAN _____

Intestatario del conto: _____

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare alla Camera di Commercio di Padova, ogni modifica relativa ai dati comunicati. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. La Camera di Commercio di Padova verifica che nei contratti sottoscritti da codesta impresa con eventuali subcontraenti per l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 7 - Penalità

In caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi, la Camera di Commercio di Padova procederà alla risoluzione del contratto senza alcun riconoscimento per l'eventuale lavoro effettuato dall'impresa, riservandosi la valutazione di richiesta di un importo a compensazione dei danni subiti sulla base dell'art.2043 del codice civile.

Se e in quanto compatibile con gli specifici termini contrattuali stabiliti, in caso di consegna od esecuzione oltre il termine fissato, verrà applicata una penale in misura giornaliera dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita lettera, prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera di Commercio di Padova ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

Art. 8 - Recesso unilaterale

La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° del codice civile, con preavviso di almeno 1 (uno) mese decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la Camera di Commercio di Padova resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'affidatario non avrà altro a pretendere a qualunque titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del contratto. La Camera di Commercio di Padova potrà avvalersi, se del caso, del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall'art. 1, c. 13, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 "spending review" convertito dalla L. 135 del 07/08/2012.

Art. 9 - Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- fallimento dell'affidatario
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta
- inadempimento dell'affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dalla Camera di Commercio di Padova per porre fine all'inadempimento, fermo restando l'applicazione delle penali previste
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito a obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
- negli altri casi previsti dalla normativa pro-tempore vigente

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Camera di Commercio di Padova all'affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Camera di Commercio di Padova si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio in danno all'impresa inadempiente. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Camera di Commercio di Padova provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito. Costituisce altresì causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62

Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'impresa affidataria del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, scaricabili [dal sito camerale al link](#)

Art. 11 - Oneri della sicurezza

L'affidamento del presente servizio rientra nei casi previsti dall'art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008 e pertanto, nel caso specifico, non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri (art. 26 comma 3 Dlgs 81/2008), ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze, inclusi nell'importo complessivo del presente contratto, sono quantificati in € zero.

Art. 12 - Garanzie

Entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento definitivo del servizio, l'affidatario per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, deve costituire una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta secondo le seguenti modalità: 1) la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria camerale - Cassa di Risparmio del Veneto - Tesoreria Enti - Agenzia di Via Jappelli 13 - 35131 a Padova, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 2) la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; Resta salvo per la Camera l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Camera può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 13 - Controversie relative all'esecuzione del contratto e loro risoluzione

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto tramite un tentativo di conciliazione da svolgersi presso la Camera di Commercio di Vicenza. Nel caso in cui la controversia non venga risolta con la conciliazione, la stessa verrà definita da un arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza. L'arbitrato sarà **rituale** e secondo diritto; si svolgerà secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 14 - Riservatezza

L'impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.

Art. 15 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.